



**ITIS-SA** Liceo

Indirizzi

**ITIS – settore**

**Tecnologico:**

Chimica e Materiali

Elettronica e Automazione

Meccanica e Meccatronica

Trasporti e Logistica

**Liceo Scienze Applicate**

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE**  
**e LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE**  
**“BERENINI”**

Via Alfieri, 4 - 43036 Fidenza (Pr) Tel.0524-526101 - Fax.0524-527248

E-mail: [segreteria@itisberenini.it](mailto:segreteria@itisberenini.it) Sito Internet: [www.itisberenini.eu](http://www.itisberenini.eu)

## **Comunicato ai docenti n. 25 del 3.10.2011**

### **Oggetto: Vigilanza sugli alunni e connessa responsabilità**

Gli alunni accolti nelle Istituzioni scolastiche non possono essere lasciati senza sorveglianza nelle diverse fasi dello svolgimento della vita scolastica. Tale obbligo grava, in via principale, sul personale docente. Un obbligo di vigilanza grava anche sul personale collaboratore scolastico, nei limiti però fissati dal rispettivo profilo professionale. La responsabilità di tutto il personale scaturisce dalla violazione degli obblighi di servizio che il contratto collettivo di lavoro pone a loro carico.

Si sintetizzano le principali norme:

#### **a. Entrata a scuola**

L'art. 29 comma 5 del CCNL 2006-2009 stabilisce che gli insegnanti “per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni”; sono altresì tenuti ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

#### **b. Uscita da scuola**

Sulla scuola grava la responsabilità della vigilanza sugli alunni dal momento iniziale dell'ingresso e sino al termine delle lezioni e all'uscita dall'Istituto scolastico. In occasione di uscite anticipate di minori, la responsabilità di vigilanza della scuola cessa quando a questa si sostituisce quella dei genitori o di soggetti maggiorenni a cui sia stata delegata l'attività di accompagnamento.

#### **c. Vigilanza in classe**

La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante ( o degli insegnanti) in orario. In caso di incidenti di cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e simili. Il docente risponde, ad esempio, se il danno causato da un compagno di classe trova origine in un clima di generale irrequietezza causata dalla momentanea assenza dello stesso docente o dalla mancanza di idonee misure preventive.

#### **d. Vigilanza durante l'attività sportiva**

In occasione dello svolgimento dell'attività sportiva la responsabilità del docente è stata esclusa nei seguenti casi:

- se il docente era nella materiale impossibilità di intervenire a causa della repentinità e imprevedibilità;
- se erano state preventivamente adottate tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo;
- se l'attività non era di per sé pericolosa;
- se non sono state violate le regole del gioco.

#### **e. Vigilanza durante l'intervallo**

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza, anzi l'obbligo di vigilanza sugli alunni si accentua, a ragione della maggiore pericolosità di questa attività. Pertanto, i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli. In particolare, devono essere presenti laddove previsto dal piano di sorveglianza. Il docente non è responsabile solo se, pur essendo presente, l'evento è stato imprevedibile, repentino ed improvviso.

#### **f. Vigilanza durante le visite guidate e i viaggi di istruzione**

La vigilanza è altresì dovuta per i periodi di affidamento durante le visite guidate e i viaggi di istruzione. Queste attività sono a tutti gli effetti assimilate all'attività didattica. Il docente può sollevarsi dalla presunzione di responsabilità a suo carico provando di aver adottato le opportune misure disciplinari e di non aver potuto impedire il fatto.

#### **g. Quando l'insegnante si allontana dalla classe**

Nel caso in cui l'insegnante sia costretto per seri e validi motivi ad allontanarsi dalla classe, pur restando in Istituto, deve farsi sostituire da altro personale durante la momentanea assenza. La Corte dei Conti ha ritenuto che debba essere esclusa la responsabilità dell'insegnante quando l'allontanamento dalla classe e l'affidamento della sorveglianza al personale ausiliario è stata contenuta nel tempo e non determinata da futili motivi, ma da uno stato di malessere improvviso o altre improrogabili esigenze.

TUTTI I DOCENTI SONO PREGATI DI FIRMARE PER PRESA VISIONE DEL PRESENTE COMUNICATO.

Il Dirigente scolastico  
dott.ssa Rita Montesissa